

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in persona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. ... R.G., avente ad oggetto: **risarcimento danni**, riservata in decisione all'udienza del 14.12.2021 e vertente

**TRA**

~ ... nata a ... c.f. ...  
... e ivi residente alla ...  
rapp.ta e difesa, in virtù di giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ... , presso il cui studio in ... è elett.te dom.ta

**ATTRICE**

**E**

... , rapp.to e difeso, in virtù di giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ... , presso il cui studio in ... alla ... è elett.te dom.to

**CONVENUTO**



**E**

nato a \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ed ivi residente alla \_\_\_\_\_

**CHIAMATO IN CAUSA**

**CONTUMACE**

### **CONCLUSIONI**

All'udienza del 14.12.21 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.

### **ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui agli artt. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, per cui la sentenza contiene la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Con atto introduttivo regolarmente notificato, citava il \_\_\_\_\_, a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli all'udienza del 30.09.2018. Nell'atto di citazione si premetteva che:

- l'istante era titolare di un conto corrente bancario, tratto presso l'istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_



e cointestato con

- alla data del 21.07.2014 il conto corrente cointestato di cui sopra aveva un attivo di euro ;
- in quello stesso giorno, alle 9.41 circa, , paventando l'imminente decesso della zia, , si era recato presso la sede dell'istituto bancario e aveva effettuato un giroconto di euro a suo esclusivo favore;
- tale operazione non era nota all'istante, che non l'aveva mai autorizzata e non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito neanche dall'istituto bancario procedente;
- la suddetta operazione aveva leso gli interessi dell'istante che aveva provveduto a depositare presso la Procura di Napoli regolare denuncia da cui era derivato, a carico di , un rinvio a giudizio ex artt. 646 e 61 n. 7 c.p.;
- era compito della filiale del e dell'addetto procedente accertarsi che l'operazione posta in essere dallo fosse stata autorizzata o fosse quantomeno conosciuta dagli altri intestatari al fine di evitare una lesione dei loro interessi.

Tanto premesso, parte attrice sottolineava che l'attività criminosa dello fosse stata indubbiamente favorita da una condotta negligente dell'istituto bancario procedente, che aveva permesso il realizzarsi dell'operazione senza sincerarsi del consenso degli altri



cointestatari. Stando alle postulazioni dell'istante, benché il conto corrente *de quo* fosse un conto a firme disgiunte, per cui teoricamente ciascuno dei contitolari avrebbe potuto compiere tutte le operazioni opportune senza il consenso degli altri cointestatari, il \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto notare che il conto su cui andava a operare era un conto con più titolari e che un singolo cointestatario stava spostando quasi l'intera somma sul proprio conto personale. A quel punto, l'istituto bancario si sarebbe dovuto attivare per verificare che l'operazione a compiersi fosse autorizzata dagli altri cointestatari o fosse almeno dagli stessi conosciuta. La \_\_\_\_\_ ribadiva che il comportamento della banca non era stato rispettoso del principio di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., né del dovere di correttezza e buona fede, che le imponevano di prestare un elevato grado di attenzione e prudenza nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché di predisporre qualsiasi mezzo per evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli in danno ai clienti. Parte attrice lamentava che il \_\_\_\_\_ autorizzando l'operazione illegittima che le aveva arrecato un ingente danno, avesse operato con imprudenza e imperizia, non agendo con la diligenza professionale del *bonus argentarius*, né comportandosi secondo buona fede; tanto aveva determinato una grave perdita a carico dell'attrice, che non aveva potuto far altro che assistere a un ingiusto depauperamento del proprio patrimonio. Pertanto, insisteva la \_\_\_\_\_ perché l'adito Tribunale accertasse il comportamento negligente dell'istituto bancario che le aveva causato un danno pari a euro \_\_\_\_\_ e,



per l'effetto, condannasse il predetto istituto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in suo favore, della somma di euro \_\_\_\_\_, oltre interessi legali sino al soddisfo, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio il \_\_\_\_\_ che, opponendosi a tutto quanto *ex adverso* dedotto, sottolineava come giammai avrebbe potuto essere ravvisata, nel caso di specie, una sua responsabilità per l'operazione *sub iudice*, della quale unico responsabile, nonché beneficiario, era il cointestatario \_\_\_\_\_.

L'istituto bancario comparente evidenziava come costituisse dato documentale e pacifico il fatto che il conto corrente sul quale era stata eseguita l'operazione di giroconto fosse un conto cointestato a firme disgiunte, per cui ciascun cointestatario poteva operarvi senza previo consenso degli altri cointestatori. Difatti, nel contratto sottoscritto dalle parti, era espressamente previsto che: *“Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatori ... La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla banca firmata da tutti i cointestatori”*. Nel caso *de quo*, alcuna comunicazione era mai giunta alla banca al fine di modificare la possibilità dei cointestatori di operare separatamente, per cui sulla comparente



non gravava nessun obbligo giuridico di informare, al momento dell'operazione di giroconto, gli altri cointestatari. Da contratto, infatti, era prevista la facoltà di ciascuno dei contitolari di compiere ogni tipo di operazione e, quindi, anche di girocontare, senza limiti di importo. Conseguentemente, sulla banca gravava l'obbligo di consentire a ciascuno dei contitolari di prelevare anche l'intera somma presente sul conto per il principio della c.d. solidarietà attiva. A supporto delle proprie argomentazioni, il [redacted] richiamava la sentenza n. [redacted] del [redacted] della Suprema Corte, da cui poteva estrapolarsi il principio secondo cui *“l'atto di disposizione di un correntista, allorquando sia stata pattuita la firma disgiunta, deve ritenersi attuato con il consenso degli altri cointestatari ... da ciò discende che la banca che abbia eseguito l'operazione in quanto contrattualmente a tanto obbligata non può ritenersi responsabile di un eventuale illecito non avendo l'onere di verificare il previo consenso degli altri cointestatari”*. Nello specifico, stando alla pronuncia della Corte di Legittimità, *“operando disgiuntamente, ciascuno dei correntisti può allora disporre della provvista giacente sul conto; simmetricamente, la banca si libera, ed esegue la prestazione afferente il servizio di cassa cui è tenuta contrattualmente, effettuando il pagamento o l'accreditamento delle somme secondo quanto gli venga richiesto”*. Ne discendeva che alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede poteva imputarsi al [redacted], atteso che l'operazione *sub iudice* era contrattualmente consentita. Oltretutto, la stessa giungeva a seguito di altre otto operazioni già compiute dallo



a suo esclusivo vantaggio, rispetto alle quali alcuna doglianza era mai stata avanzata alla banca dagli altri cointestatari. Ciò aveva impedito all'istituto di credito anche solo di sospettare che le operazioni dello [redacted] non fossero conosciute e avallate dagli altri titolari del conto. Si insisteva, poi, perché il Tribunale autorizzasse a chiamare in causa [redacted], responsabile dell'illecito e unico beneficiario dell'operazione. In conclusione, chiedeva il comparente banco di rigettare la domanda attorea in quanto infondata e, in via subordinata, chiedeva di emettere la condanna al risarcimento danni carico di [redacted]. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di [redacted] che, pur ritualmente citato, non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Poiché la causa risultava matura per la decisione, lo scrivente riteneva di non procedere all'assunzione dei mezzi di prova richiesti.

Acquisita la documentazione di causa, si osserva quanto segue.

Se è vero che, stante l'attività professionale esercitata, gli istituti di credito sono tenuti a un comportamento particolarmente diligente al fine di evitare danni ai propri clienti (art. 1176 co. 2 c.c.), è del pari indiscutibile che tale diligenza qualificata non possa spingersi fino al punto da pretendere dalla banca un comportamento estraneo alla natura stessa del contratto di conto corrente che i clienti scelgono di sottoscrivere. Nel caso di specie, è insita nell'essenza del conto

